

# Al via la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi

di Cinzia De Stefanis

Decreto del ministero del turismo del 29 settembre 2021 prot. 1782

Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

## • Inquadramento

A breve partirà la banca dati su strutture ricettive. Dalla partenza della banca dati i locatori di affitti brevi, gli albergatori e i bed & breakfast saranno inseriti in una banca dati della ricettività, la finalità è quella di contrastare l'evasione nel settore turistico.

L'introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, renderà omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

E' con il Decreto del ministero del turismo del 29 settembre 2021 prot. 1782 (in attesa di essere pubblicato nella gazzetta ufficiale) che vengono dettate le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Il provvedimento è attuativo dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

### Scheda di sintesi

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Informazioni contenute nella banca dati</b> | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:<ul style="list-style-type: none"><li>- tipologia di alloggio;</li><li>- ubicazione;</li><li>- capacità ricettiva;</li><li>- estremi dei titoli abilitativi;</li><li>- soggetto che esercita l'attività ricettiva;</li><li>- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico (per le strutture ricettive e gli immobili</li></ul></li></ul> |
|--|---|--|

destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione).

- Per le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma, che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.
- Se la Regione o la Provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico generato.

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso un'apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.

Con protocollo d'intesa tra il Ministro del Turismo e le Province autonome, previo parere del Garante, vengono definiti i parametri tecnici per generare i codici e definire le modalità per accedere alla banca dati.

Le strutture vengono raggruppate in macro tipologie omogenee a livello nazionale tenendo conto dei seguenti criteri discretivi:

- servizi offerti,
- posti letto e dotazioni dell'alloggio;
- attrezzature per finalità ricreative;
- attività per il benessere della persona;
- aree di sosta e assistenza per auto e imbarcazioni.

Il protocollo prevede la cooperazione delle amministrazioni per lo scambio delle informazioni, (anche con la collaborazione del sistema camerale), l'aggiornamento dei dati, il monitoraggio delle soluzioni tecniche adottate e le modalità per conoscere il codice alfanumerico o identificativo e il momento da cui decorrerà l'obbligo d'indicarlo su ogni comunicazione, offerta o promozione.

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <p><b>Obblighi di pubblicità</b></p>                       | <p>⇒</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico, in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.</li> <li>• Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.</li> <li>• Chi non osserverà questo obbligo sarà soggetto alla sanzione pecuniaria minima di 500 euro fino a un massimo di 5000 euro. Sanzione che, in caso di reiterazione della violazione, sarà aumentata del doppio.</li> </ul> |
| <p><b>Pubblicazione sul sito ministero del turismo</b></p> |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le informazioni contenute nella banca dati nonché il codice alfanumerico, sono pubblicati sul sito istituzionali del ministero del turismo.</li> </ul>   |

Cinzia De Stefanis

Mercoledì 13 ottobre 2021